

Mercoledì 12 dicembre 2001

TESTO
DELLA COMMISSIONEEMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 13

ARTICOLO 1, PUNTO 1

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b ter (nuova) (regolamento (CE) n. 1683/95)

b ter) le modalità e condizioni per inserire nel modello uniforme la fotografia dell'interessato.

Emendamento 14

ARTICOLO 1, PUNTO 1 BIS (nuovo)

Articolo 3 bis (nuovo) (regolamento (CE) n. 1683/95)

1 bis) È inserito il seguente articolo 3 bis:**Articolo 3 bis****Il presente regolamento non pregiudica la competenza degli Stati membri in relazione al riconoscimento di Stati e unità territoriali, nonché dei passaporti e documenti d'identità o di viaggio rilasciati dalle autorità competenti.**

Emendamento 15

ARTICOLO 1, PUNTO 3

Articolo 8, nuovo comma (regolamento (CE) n. 1683/95)

L'integrazione della fotografia di cui all'allegato, punto 2 bis) è attuata entro **cinque anni** dall'adozione delle prescrizioni tecniche relative a tale requisito a norma dell'articolo 2.L'integrazione della fotografia di cui all'allegato, punto 2 bis) è attuata entro **due anni** dall'adozione delle prescrizioni tecniche relative a tale requisito a norma dell'articolo 2.**Risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 1683/95 che istituisce un modello uniforme per i visti (COM(2001) 577 – C5-0511/2001 – 2001/0232(CNS))**

(Procedura di consultazione)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Consiglio (COM(2001) 577),
- visto che detta proposta costituisce una versione consolidata delle modifiche da introdurre e comporta una modificazione della proposta iniziale del 29 maggio 2001 che viene abrogata e decade (COM(2001) 157 – C5-0215/2001- 2001/0080(CNS)),
- consultato dal Consiglio a norma dell'articolo 67 del trattato CE (C5-0511/2001),
- visto l'articolo 67 del suo regolamento,
- visti la relazione della commissione per le libertà e i diritti dei cittadini, la giustizia e gli affari interni e il parere della commissione per le petizioni (A5-0445/2001),

1. approva la proposta della Commissione così emendata;
2. invita la Commissione a modificare di conseguenza la sua proposta, in conformità dell'articolo 250, paragrafo 2, del trattato CE;

Mercoledì 12 dicembre 2001

3. invita il Consiglio ad informarlo qualora intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
4. chiede l'apertura della procedura di concertazione qualora il Consiglio intenda discostarsi dal testo approvato dal Parlamento;
5. chiede di essere nuovamente consultato qualora il Consiglio intenda modificare sostanzialmente la proposta della Commissione;
6. incarica la sua Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione.

2.

Proposta di regolamento del Consiglio relativo ad un modello uniforme di foglio utilizzabile per l'apposizione di un visto rilasciato dagli Stati membri a persone titolari di un documento di viaggio non riconosciuto dallo Stato membro che emette il foglio (COM(2001) 157 – C5-0216/2001 – 2001/0081(CNS))

La proposta è modificata nel modo seguente:

TESTO
DELLA COMMISSIONE⁽¹⁾

EMENDAMENTI
DEL PARLAMENTO

Emendamento 16

Considerando – 1 (nuovo)

(– 1) Ai sensi dell'articolo 62, punto 2, lettera b), punto iii) del trattato CE, entro un periodo di cinque anni a decorrere dall'entrata in vigore del trattato di Amsterdam, il Consiglio adotta regole in materia di visti, relativi a soggiorni previsti di durata non superiore a tre mesi, che comprendono, in particolare, un modello uniforme di visto.

Emendamento 17

Considerando – 1 bis (nuovo)

(– 1 bis) Ai sensi del punto 38 del piano d'azione di Vienna, adottato dal Consiglio giustizia e affari interni del 3 dicembre 1998, si deve prestare attenzione ai recenti sviluppi tecnici per garantire – ove appropriato – un grado di sicurezza ancora più elevato per quanto riguarda il modello uniforme di visto.

Emendamento 18

Considerando – 1 4ter (nuovo)

(– 1 ter) Ai sensi del punto 22 delle conclusioni del Consiglio europeo svoltosi a Tampere il 15 e 16 ottobre 1999, occorre sviluppare ulteriormente un'attiva politica comune in materia di visti e documenti falsi.

Emendamento 19

Considerando 1

(1) L'armonizzazione della politica in materia di visti costituisce una misura **importante** ai fini dell'instaurazione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, soprattutto per quanto attiene all'attraversamento delle frontiere.

(1) L'armonizzazione della politica in materia di visti costituisce una misura **essenziale** ai fini dell'instaurazione progressiva di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, soprattutto per quanto attiene all'attraversamento delle frontiere.

(¹) GU C 180 E del 26.6.2001, pag. 301.